



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 453 del 2009, proposto da:
Alberto Coppola, rappresentato e difeso dagli avv. Antonio
Romano, Alessandro Romano, Eduardo Romano, con domicilio eletto
presso il primo in Napoli, p.zza Trieste e Trento, n.48;

contro

Regione Campania in persona del Presidente p.t. della G.R.- n.c.;

nei confronti di

Interporto Sud Europa S.p.A., in persona del legale rapp.te p.t.,
rappresentato e difeso dall'avv. Pasquale Iannuccilli, presso il quale elett.te
dom. in Napoli, via Gemito, n.34 .

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del silenzio rifiuto sulla richiesta di determinazione compenso e diffida
notificata il 7.11.2008 alla regione Campania.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della soc. Interporto Sud Europa
S.p.A.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 26/03/2009 il Cons. Anna Pappalardo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO

Con il ricorso in epigrafe Parch. Coppola ha premesso di essere stato nominato su designazione della Regione Campania componente della segreteria tecnico-amministrativa di supporto al Collegio nominato per la vigilanza sulla corretta esecuzione dell'accordo di programma tra Regione Campania, Provincia di Caserta, Comune di Maddaloni, Comune di Marcianise per la realizzazione dell'Interporto Campano polo di Marcianise-Maddaloni;

che l'incarico si è protratto dal 1997 sino al 4.6.2001, data del decreto DIR/RC, che ha provveduto alla sostituzione dei componenti di propria nomina;

che ad oggi non è stata ancora determinata l'entità del compenso dovuto ai componenti della detta segreteria di nomina regionale;

che in effetti la regione aveva provveduto con Decreto assessorile del 7.6.2001, ma solo con riguardo ai soggetti di cui alla nuova composizione dell'organismo;

che in data 4.8.2008 aveva diffidato la Regione a provvedere, con invito notificato il 7.11.2008;

che perduta il mezzo inadempimento, per cui ha adito questo Giudice per sentire dichiarare l'obbligo della regione Campania di provvedere alla determinazione del compenso anzidetto;

Instaurato il contenzioso, non si è costituita in giudizio la Regione Campania;

Si è costituita la società Interporto Sud Europa S.p.A., ed ha eccepito il proprio difetto di legittimazione per avverso;

Alla udienza in camera di consiglio del 26.3.2009 il ricorso è stato ritenuto in decisione;

DIRETTO

Va preliminarmente dato atto della intervenuta cessazione della materia del contendere, secondo quanto risulta documentato dalla stessa difesa di parte ricorrente, la quale alla odierna camera di consiglio ha esibito in giudizio copia del decreto del 20.3.2009 prot. 2009.0244412 a firma del coordinatore Ara generale trasporti e viabilità, ove si è provveduto alla determinazione del compenso richiesto dal ricorrente.

Atteso che nessuna obiezione risulta sollevata riguardo alla totale satisfattività del decreto in questione, il Collegio deve prendere atto della cessazione della materia del contendere.

Le spese seguono la soccombenza virtuale e si liquidano come da dispositivo a carico della Regione Campania, che ha provveduto con ritardo a quanto richiesto dall'istante, dichiarando per il resto integralmente compensate le stesse nei confronti della società Interporto Sud Europa S.p.A.

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale per la Campania Napoli sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, così provvede:

da atto della cessazione della materia del contendere.

Condanna l'amministrazione regionale alla rifusione in favore del ricorrente delle spese di lite liquidate in Euro 750,00, dichiarando per il resto integralmente compensate le stesse nei confronti della società Interporto Sud Europa S.p.A.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 26/03/2009 con l'intervento dei Magistrati:

Carlo d'Alcamandro, Presidente

Anna Pappalardo, Consigliere, Estensore

Pierluigi Russo, Consigliere

L'ESTENSORE

Anna Pappalardo

IL PRESIDENTE

Carlo d'Alcamandro